

TI_GERICHTE 15.2012.9 vom 5. März 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.9

FR: TI_GERICHTE 15.2012.9 du 5 mars 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2012.9 del 5 marzo 2012

Regeste

Tardività. Termine per richiedere la produzione delle prove ex art. 73 LEF

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.03.2012
15.2012.9

Tardività. Termine per richiedere la produzione delle prove ex art. 73 LEF

Incarto n. 15.2012.9 Lugano 5 marzo 2012 EC/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sui ricorsi 23 gennaio 2012 di RI 1 contro l'operato dell'CO 1 e meglio contro il pignoramento del 16 gennaio 2012 nell'esecuzione n. _____ promossa contro la ricorrente da PI 1 patrocinata dall' PA 1 viste le osservazioni 17 febbraio 2012 dell'CO 1; richiamati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con PE n. _____ dell'CO 1 PI 1 contro RI 1 per l'incasso di un proprio credito di fr. 9'312.35 oltre accessori; che il precetto esecutivo è stato emesso dall'Ufficio il 27 giugno 2011 ed è stato notificato all'escussa il 25 luglio 2011 in via del _____ ad _____; che al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione; che a richiesta della creditrice, il 5 ottobre 2011 l'Ufficio ha emesso l'avviso di pignoramento per il 16 novembre 2011; che non avendo potuto pignorare alcunché, lo stesso giorno l'ufficio ha emesso un attestato di carenza beni di fr. 11'263.90 a favore della creditrice; che il 29 novembre 2001 PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione senza l'emissione di un nuovo precetto ex art. 149 cpv. 3 LEF; che il 9 dicembre 2012 l'Ufficio ha emesso un nuovo avviso di pignoramento per il 16 dicembre 2012; che il 16 dicembre 2012 l'Ufficio ha proceduto al pignoramento di salario presso l'abitazione della convenuta e alla sua presenza; che con ricorsi data 19 gennaio 2012, ma consegnati alla posta il 23 gennaio 2012, RI 1 chiede che i provvedimenti esecutivi intrapresi nei suoi confronti vengano annullati perché dall'inizio del mese di luglio 2011, e quindi già da prima della notifica del precetto esecutivo, essa non abitava più ad _____ ma in _____ a _____; che la ricorrente ha pure postulato di ricevere dalla creditrice copia della documentazione comprovante il debito, in quanto debitrice sarebbe la _____, di cui la ricorrente sarebbe stata semplice dipendente; che con gli atti di ricorso RI 1 si aggrava in sostanza contro l'avvenuta notifica del precetto esecutivo ad _____, Comune dal quale essa si era trasferita antecedentemente la notifica; che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, non solo quando sviluppino

allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti; che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 29 gennaio 2009 [15.2008.95] cons. 1 cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6); che i ricorsi 23 gennaio 2012 di RI 1 sono riferiti al medesimo atto esecutivo, ossia al verbale di pignoramento allestito dall'CO 1 il 16 dicembre 2011 nell'ambito della procedura esecutiva n. _____ promossa sulla base dell'attestato di carenza beni emesso nell'esecuzione n. _____; che le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed essere evase con una sola sentenza; che essendo presente al pignoramento del 16 dicembre 2012, al più tardi tale giorno la ricorrente ha avuto notizia che la notifica del precetto è avvenuta presso il suo precedente domicilio di _____ con deposito nella cassetta delle lettere, come da autorizzazione del 7 febbraio 2011 da lei sottoscritta all'attenzione della Polizia comunale di _____, _____ e _____; che per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all'Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento; che in quanto rivolto contro l'avvenuta notifica del precetto esecutivo, il gravame 19/23 gennaio 2012 di RI 1 risulta pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile; che per l'art. 73 cpv. 1 LEF su istanza del debitore, il creditore è invitato a presentare presso l'ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova concernenti la pretesa; che tale disposizione permette al debitore di poter visionare presso l'Ufficio i mezzi di prova del creditore prima di decidere se interporre o meno opposizione (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 1 ad art. 72); che essendo nella fattispecie il termine per interporre opposizione scaduto, anche la richiesta di presentare i mezzi di prova concernenti la pretesa risulta ampiamente tardiva; che ne discende che i ricorsi sono irricevibili per tardività; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF); Per questi motivi, richiamati gli art. 17 cpv. 2, 73 cpv. 1; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 23 gennaio 2012 di RI 1 sono congiunte. 2. I ricorsi sono irricevibili. 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: - RI 1, _____; - RA 1PA 1_____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria